

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

Donazione e trapianto di organi: Azioni politiche a livello dell'Unione europea

P6_TA(2008)0130

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (2007/2210(INI))

(2009/C 259 E/01)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a) del trattato CE,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (COM(2007)0275), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che correda la comunicazione: Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2007)0705),
- vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano ⁽⁴⁾,
- visti i principi orientativi dell'Organizzazione mondiale per la sanità sul trapianto di organi umani,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il suo protocollo addizionale relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana,

⁽¹⁾ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

Martedì 22 aprile 2008

- vista la relazione del Consiglio d'Europa «Far fronte alla penuria di organi. Situazione attuale e strategie per migliorare la donazione di organi» (1999),
 - vista la relazione del Consiglio d'Europa «Guida alla sicurezza e alla garanzia della qualità degli organi, dei tessuti e delle cellule» ⁽¹⁾,
 - visto il documento del 13 settembre 2007 facente seguito alla prima riunione a livello comunitario di esperti nazionali in materia di donazione e di trapianto di organi ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0090/2008),
- A. considerando che la necessità di trapianti di organi nell'Unione europea è aumentata costantemente e più rapidamente del numero di organi donati; considerando che, sulle liste di attesa di tutta l'Unione europea, sono più di 60 000 i pazienti che attendono trapianti e che un numero rilevante di pazienti muore per la cronica penuria di organi; che l'aumento del numero di donatori non porta a una riduzione delle liste di attesa,
- B. considerando che il traffico di organi, la commercializzazione e il turismo dei trapianti, come tali incompatibili con il rispetto per la dignità umana, sono in rapido sviluppo; considerando che vi è un legame tra penuria di organi e traffico; considerando che è necessario disporre di ulteriori dati sul traffico di organi,
- C. considerando che le questioni di sicurezza sono sovente ignorate quando il trapianto di organi praticato ha un carattere commerciale illecito, il che può mettere in pericolo la vita del donatore e del ricevente,
- D. considerando che quattro Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, cinque Stati membri non hanno ratificato il relativo protocollo aggiuntivo per prevenire, eliminare e punire la tratta di esseri umani, specialmente donne e bambini («il Protocollo di Palermo»), che nove Stati membri non hanno ratificato il protocollo facoltativo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia, e che diciassette Stati membri non hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro il traffico di esseri umani,
- E. considerando che, sebbene le stime attuali pongano il traffico di organi in posizione relativamente bassa tra tutte le forme di traffico illecito, esso sta diventando sempre più un problema globale che si verifica all'interno e attraverso le frontiere nazionali ed è sostenuto dalla domanda (sono stimati tra i 150 e i 250 casi all'anno nell'Unione europea),
- F. considerando che il traffico di organi e tessuti è una forma di traffico di esseri umani, che comporta gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, e in particolare della dignità e dell'integrità fisica umana, che esso può minare la fiducia dei cittadini nel sistema di trapianti legali e che ciò può portare a un'ulteriore penuria di offerta di organi e tessuti donati volontariamente,
- G. considerando che la qualità, la sicurezza, l'efficacia e la trasparenza sono essenziali se la società intende raccogliere i benefici che il trapianto può offrire in quanto terapia,
- H. considerando che il trapianto di organi è l'unica cura esistente per insufficienze terminali di organi quali fegato, polmone e cuore e la cura più efficace in termini di costi per l'insufficienza renale in fase terminale; che il trapianto dà la possibilità di salvare delle vite e di offrire una migliore qualità di vita,

⁽¹⁾ Terza edizione, 2007.

⁽²⁾ SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346.

Martedì 22 aprile 2008

- I. considerando che esistono considerevoli differenze tra gli Stati membri e all'interno degli stessi per quanto riguarda i tassi di trapianto, la provenienza degli organi (ciò è a dire se da donatori viventi o deceduti) e perfino discrepanze quanto alle esigenze di qualità e di sicurezza in materia di donazione e di trapianto di organi, mentre l'approccio organizzativo al trapianto varia da uno Stato membro all'altro, il che comporta norme disuguali in seno all'Unione europea,
 - J. considerando che negli Stati membri vigono quadri giuridici diversi (in alcuni Stati membri vi è un sistema fondato sulla volontà favorevole; in altri, invece, sulla volontà contraria) e che le esperienze di vari Stati membri mostrano che l'impatto del sistema giuridico sul numero di donatori è alquanto limitato,
 - K. considerando che l'alternativa al trapianto è spesso la cura intensiva, che è spiacevole per il paziente e comporta un onere per i sistemi sanitari e per i familiari dei pazienti nonché per quanti li assistono,
 - L. considerando che la donazione e il trapianto di organi sono questioni sensibili e complesse, che comprendono non soltanto aspetti medici, ma anche giuridici ed etici, il cui sviluppo richiede la piena partecipazione della società civile,
 - M. considerando che l'uso di organi a fini terapeutici comporta un rischio di trasmissione di malattie infettive o di altro genere,
 - N. considerando che parecchi organi sono già oggetto di scambio tra gli Stati membri e che già esistono diverse organizzazioni europee (per esempio, Scandiatransplant e Eurotransplant) per lo scambio di organi,
 - O. considerando che le esperienze esistenti (ad esempio, il modello spagnolo, il progetto belga GIFT, DOPKI, e l'alleanza per la donazione di organi ed il trapianto (Alliance-O) mostrano risultati positivi e che è opportuno tenerne conto,
 - P. considerando che la consapevolezza pubblica e un'informazione concreta e positiva come pure una formazione avanzata degli operatori del settore e le capacità di comunicazione di questi ultimi hanno un ruolo importante da svolgere per accrescere la volontà di donare gli organi,
 - Q. considerando che, al fine di ridurre al minimo il numero di persone che in futuro necessiteranno di trapianti di organi o di reni, è opportuno introdurre efficaci misure di sanità pubblica per agevolare la diagnosi precoce e la gestione delle malattie croniche che causano il cattivo funzionamento di un organo, ad esempio le malattie croniche dei reni;
1. accoglie favorevolmente la summenzionata comunicazione della Commissione che propone un approccio integrato, fondato su tre pilastri, che è particolarmente apprezzabile;

Strumento giuridico

2. attende con impazienza la proposta della Commissione di una direttiva che individui le esigenze di qualità e di sicurezza per la donazione, il reperimento, il controllo, la conservazione, il trasporto e la distribuzione attraverso l'Unione europea di organi nonché le risorse necessarie per attuare tali requisiti; sottolinea, tuttavia, che il prossimo quadro legislativo non dovrebbe comportare un eccessivo onere amministrativo per gli Stati membri o per i fornitori di servizi né dovrebbe mettere in causa il ricorso alle buone prassi esistenti o alle prassi adattate alle condizioni e circostanze prevalenti nei singoli Stati membri o contenere esigenze che potrebbero determinare una riduzione del numero di donatori potenziali e effettivi;
3. rileva che la nuova direttiva dovrebbe completare e rafforzare gli sforzi attuati dagli Stati membri per pervenire ad un metodo attivo ed efficace di coordinamento, senza impedire l'introduzione o il mantenimento di misure più rigorose;
4. sottolinea che la direttiva dovrebbe adeguarsi ai progressi effettuati dalla scienza medica;

Cooperazione tra Stati membri

5. esprime la sua preoccupazione dinanzi all'insufficienza di organi umani disponibili per il trapianto per far fronte alle necessità dei pazienti; ritiene che la riduzione della penuria di organi (e di donatori) costituisca la principale sfida che gli Stati membri si trovano ad affrontare per quanto riguarda i trapianti di organi; ricorda che, attualmente, in Europa, molte migliaia di pazienti sono attualmente inseriti in liste d'attesa che registrano un notevole tasso di mortalità;

Martedì 22 aprile 2008

6. prende atto del fatto che l'assegnazione di organi dovrebbe essere basata sulla capacità medica del paziente di accettare un organo; ritiene che la discriminazione, sulla base di disabilità che non hanno alcuna rilevanza sulle possibilità del paziente di accettare un organo, non dovrebbe essere tollerata;

7. rileva il fatto che la donazione di organi è un dono; sottolinea, quindi, che, malgrado l'importanza di trovare una risposta alla grave penuria di organi nell'Unione europea, deve essere rispettata e protetta anche la libera scelta di donare o meno un organo;

8. prende atto delle notevoli differenze per quanto riguarda la provenienza degli organi (donatori deceduti o viventi) in seno all'Unione europea, delle sostanziali differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la riuscita nell'aumentare il pool di donatori, dei divari tra gli Stati membri quanto alle esigenze di qualità e di sicurezza, dei vari approcci organizzativi alla donazione e al trapianto di organi e delle differenze nell'istruzione e nella formazione di professionisti medici e paramedici; ritiene che detti divari possano essere spiegati in parte da un insieme di fattori economici, strutturali, amministrativi, culturali, etici, religiosi, storici, sociali e giuridici, benché il fattore cruciale sembri essere il modo in cui è organizzato l'intero processo che porta alla donazione e al trapianto;

9. crede, quindi, fermamente che esista un significativo potenziale di condivisione dell'esperienza tra gli Stati membri al fine di aumentare i tassi di donatori e uniformare l'accesso al trapianto in tutta l'Unione europea; attende quindi con impazienza il piano d'azione della Commissione per una cooperazione potenziata tra Stati membri al fine di:

- aumentare la disponibilità di organi,
- potenziare l'efficienza e l'accessibilità dei sistemi di trapianto,
- sensibilizzare l'opinione pubblica,
- garantire qualità e sicurezza;

10. sottolinea, pertanto, che la creazione di sistemi operativi ben strutturati e la promozione di modelli di successo negli Stati membri e tra di essi e, qualora appropriato, a livello internazionale, sono della massima importanza; suggerisce che i sistemi operativi dovrebbero includere un adeguato quadro giuridico, un'infrastruttura tecnica e logistica, un sostegno psicologico ed organizzativo e una struttura organizzativa appropriata, a livello ospedaliero e sovraospedaliero, che si avvalga di professionisti altamente qualificati, associato a disposizioni chiare sulla tracciabilità e un'assegnazione ed accesso equi ed efficaci al sistema di trapianto;

Aumentare la disponibilità degli organi

11. sottolinea che gli Stati membri sono competenti per il proprio modello giuridico; prende atto che nell'Unione Europea esistono due modelli, ciascuno con diverse varianti; ritiene superfluo adattare o armonizzare i sistemi giuridici; invita gli Stati membri a disporre una normativa che consenta la possibilità di nominare un rappresentante legale capace di decidere in merito alla donazione dopo il decesso di una persona;

12. invita gli Stati membri a conseguire il pieno potenziale di donazioni post-mortem; esorta, quindi, gli Stati membri ad investire al massimo nel miglioramento dei propri sistemi organizzativi:

- sensibilizzando, istruendo e formando personale medico e paramedico,
- sostenendo finanziariamente gli ospedali nella designazione di coordinatori dei trapianti interni (medici che lavorano all'interno della terapia intensiva, con il supporto di un'équipe medica) il cui compito sarà di individuare attivamente i potenziali donatori e di avvicinare le loro famiglie,
- attuando programmi di miglioramento della qualità in ogni ospedale o gruppo di ospedali nell'Unione europea, dove esista una prova evidente di un potenziale per la donazione di organi;

13. invita gli Stati membri, al fine di aumentare la disponibilità di organi, a valutare il ricorso ad organi di donatori provenienti dal pool «esteso» (e.g. donatori più anziani o donatori con talune malattie) tenendo presenti considerazioni in tema di qualità e di sicurezza;

Martedì 22 aprile 2008

14. ritiene che si possano effettuare trapianti facendo ricorso a un organo non ottimale; ritiene che spetti poi all'équipe trapianti, di concerto con il paziente e/o la sua famiglia, di prendere decisioni in merito all'impiego degli organi per i singoli pazienti sulla base di un'analisi del rapporto rischio-beneficio;
15. invita gli Stati membri che autorizzano la donazione di organi da viventi a tenere in debita considerazione gli aspetti della qualità e della sicurezza; sottolinea, tuttavia, che la donazione da viventi dovrebbe essere considerata come complementare alla donazione dopo la morte;
16. riconosce che quando il pool è «esteso» i medici possono trovarsi confrontati a maggiori probabilità di rigetto degli organi e a un declino graduale delle funzioni dell'organo trapiantato e chiede, pertanto, alla Commissione e agli Stati membri di sostenere metodi volti a prevenire e a curare il rigetto di organi, affinché i medici possano ricorrere con fiducia ad organi provenienti dal pool «esteso»;
17. riconosce che la biotecnologia offre già mezzi che permettono di evitare il rischio di rigetto di organi trapiantati, ad esempio trattamenti che riducono il tasso di rigetto, il che a sua volta comporta una maggiore disponibilità di organi, consentendo ai medici di curare, quando non di prevenire, il rigetto; ritiene che, riducendo il rischio associato a programmi estesi per il trapianto di organi, ciò torni a vantaggio di un pool di donatori «esteso»;
18. chiede agli Stati membri di abrogare, prima del gennaio 2010, la normativa che limita al loro territorio l'uso di organi donati;
19. chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie nei settori dell'istruzione e della formazione, del lavoro d'équipe e della remunerazione dei chirurghi di trapianti;
20. sottolinea l'importanza di finanziare il reperimento di organi e trapianti su una linea di bilancio separata, in modo da non rendere i trapianti un disincentivo per gli ospedali;
21. insiste sulla necessità che le donazioni di organi permangano rigorosamente non commerciali;
22. appoggia le misure volte a proteggere i donatori, sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista psicologico e sociale, e a garantire che la donazione di organi sia effettuata in modo altruistico e volontario, escludendo i pagamenti tra i donatori e i riceventi, essendo ogni pagamento unicamente circoscritto al compenso che è strettamente limitato alle spese e agli inconvenienti relativi alla donazione; chiede agli Stati membri di garantire che sia preservato l'anonimato dei donatori deceduti e dei donatori in vita non legati da vincoli genetici o emotivi ai riceventi, qualora la legislazione nazionale autorizzi tali donazioni; esorta gli Stati membri a definire le condizioni secondo cui può essere concesso un compenso;
23. insiste affinché gli Stati membri approvino o mantengano disposizioni giuridiche rigorose in relazione ai trapianti da donatori viventi non consanguinei, allo scopo di rendere il sistema trasparente ed escludere la possibilità di vendita illecita di organi o di coercizione di donatori, in modo tale che le donazioni da donatori viventi non consanguinei possano essere possibili solo in base a condizioni definite per legge e previa autorizzazione di un apposito organo indipendente;
24. insiste affinché gli Stati membri garantiscano che i donatori viventi non subiscano discriminazioni, in particolare dai sistemi assicurativi;
25. insiste affinché gli Stati membri garantiscano il rimborso dei costi sociali per i donatori viventi;
26. ritiene che, in futuro, a condizione di garantire la tracciabilità, la biotecnologia possa offrire la possibilità ai ricercatori di creare organi a partire dai tessuti e dalle cellule esistenti, tanto dei pazienti stessi quanto dei donatori di tessuti; invita la Commissione a promuovere tale ricerca, che spesso è effettuata da piccole e medie imprese biotecnologiche emergenti nell'Unione europea, nell'ambito di quadri culturali ed etici fissati dagli Stati membri, della Carta sui diritti fondamentali e della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e sulla biomedicina;
27. rileva che numerose sperimentazioni cliniche sugli esseri umani hanno dimostrato l'efficienza del trattamento con cellule staminali adulte in numerose terapie di sostituzione cellulare;

Martedì 22 aprile 2008

Efficienza e accessibilità dei sistemi di trapianto

28. prende atto che, benché vari Stati membri abbiano introdotto una registrazione obbligatoria per le procedure di trapianto e benché esistano taluni registri volontari, non esiste un sistema globale per raccogliere i dati sui vari tipi di trapianto e i loro risultati; appoggia fermamente la creazione di registri nazionali di controllo dei donatori viventi, pazienti trapiantati e procedure di trapianto; rileva che i registri devono essere regolarmente aggiornati; sottolinea l'importanza della comparabilità dei dati tra gli Stati membri dell'Unione europea;

29. invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri degli orientamenti in materia di registrazione, intesi a garantire che la persona registrata fornisca alcune informazioni sulla sua storia clinica e ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi del donatore, considerato che la registrazione non si limita alla semplice azione di registrare, ma comporta delle conseguenze sia per il donatore sia per il ricevente;

30. invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di un nucleo di norme tecniche ed etiche per la gestione della sicurezza, della qualità e dell'efficacia della donazione di organi nel quadro delle donazioni e dei trapianti, che possa fungere da modello per gli Stati membri; invita la Commissione a creare un meccanismo comunitario che promuova le attività di coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda la donazione e il trapianto di organi;

31. ritiene che un beneficio supplementare della collaborazione tra gli Stati membri, che è insufficientemente sottolineato nella summenzionata comunicazione della Commissione, sia il valore potenziale della messa in comune degli organi tra gli Stati membri, in termine di possibilità mediche e tecniche, sempre tenendo conto però delle limitazioni geografiche in questi scambi e dei potenziali effetti sulla vitalità degli organi; sottolinea, a tal riguardo, i risultati positivi conseguiti da sistemi internazionali; è convinto che la messa in comune degli organi possa essere molto utile soprattutto nel caso di procedure di trapianto difficili (per esempio, nel caso di pazienti dalle necessità particolarmente sensibili o urgenti o pazienti in condizioni particolari, per i quali è difficile trovare un donatore idoneo);

32. invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a eseguire uno studio su tutti gli aspetti relativi al trapianto di organi per i cittadini non UE residenti negli Stati membri e ad elaborare un codice deontologico che individui le regole e le condizioni secondo cui gli organi provenienti da donatori UE deceduti possano essere assegnati a cittadini non UE;

33. sottolinea che una buona cooperazione tra i professionisti sanitari e le autorità competenti è necessaria e fornisce un valore aggiunto; invita la Commissione a promuovere alleanze tra le organizzazioni nazionali di trapianti negli Stati membri che implicino una cooperazione a livello giuridico, etico e tecnico; riconosce che esistono situazioni nella medicina dei trapianti che non possono essere adeguatamente risolte negli Stati membri con un limitato pool di donatori; è convinto che i piccoli Stati membri, in particolare, possano chiaramente trarre beneficio dalla cooperazione europea;

34. chiede che sia istituita una carta UE di donatore di organi, complementare rispetto ai sistemi nazionali esistenti;

35. ritiene che la cooperazione internazionale sia auspicabile in modo da promuovere la disponibilità e la sicurezza degli organi; sottolinea che sarebbero utili norme a carattere generale sulle migliori prassi mediche, le tecniche diagnostiche e la conservazione; invita gli Stati membri a promuovere attivamente tale cooperazione e ad applicare tale sistema di regole generali;

Accrescere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica

36. sottolinea l'importanza di accrescere la consapevolezza pubblica sulla donazione e sul trapianto di organi dal momento che può permettere di individuare i donatori di organi e, di conseguenza, accrescere la disponibilità di organi; invita, pertanto, la Commissione, gli Stati membri e la società civile a potenziare strutturalmente la promozione della donazione di organi, in particolare tra i giovani nelle scuole; propone, a tal riguardo, di ricorrere a note personalità (per esempio, sportivi di ambo i sessi) e a pacchetti educativi;

37. sottolinea che le informazioni sulla donazione e il trapianto di organi andrebbero fornite in modo trasparente, imparziale e non indirizzato, e dovrebbero riguardare lo scopo delle donazioni, vale a dire che può trattarsi sia di donazioni multiple di organi che di tessuti;

Martedì 22 aprile 2008

38. sottolinea che la libera scelta di donare o non donare un organo è un diritto esclusivo del donatore e va rispettata e che la donazione deve essere considerata un dono di un essere umano ad un altro; fa rilevare che tale concetto deve trovare riscontro nel linguaggio utilizzato, evitando terminologia economica che suggerisce che gli organi possono essere trattati alla stregua di una merce del mercato interno;

39. chiede alla Commissione di prendere in esame l'ulteriore sviluppo ed espansione della pagina web europea esistente sulla donazione di organi ⁽¹⁾, e di quella dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ⁽²⁾, per coprire tutti gli Stati membri, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, allo scopo di offrire tutte le informazioni e i dati rilevanti sulla donazione e il trapianto di organi;

40. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la Giornata mondiale del donatore e raccomanda azioni che mettano in evidenza i buoni risultati e l'importanza dei trapianti;

41. è convinto che un modo particolarmente efficace di aumentare la disponibilità di organi sia quello di fornire maggiori informazioni al pubblico anche a livello locale e regionale; invita la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni della società civile, le chiese, le comunità religiose ed umaniste a partecipare a tale sforzo volto ad accrescere la consapevolezza pubblica sulla possibilità della donazione di organi tenendo presenti, allo stesso tempo, le specificità culturali in ogni Stato membro; sottolinea l'importante ruolo che i donatori registrati svolgono nella promozione delle donazioni di organi, convincendo familiari ed amici ed incoraggiandoli a divenire loro stesso donatori;

42. riconosce che è importante migliorare le abilità comunicative dei professionisti della sanità elaborando, per esempio, orientamenti informativi; sottolinea la necessità di un comportamento professionale verso la comunicazione come pure di un appoggio da parte di esperti in tale settore; ritiene che si dovrebbe accordare particolare attenzione tanto al contenuto del messaggio quanto al miglior modo di trattare gli argomenti più controversi; sottolinea l'esigenza di regolari incontri con i rappresentanti dei mezzi d'informazione per pubblicizzare i buoni risultati e l'importanza dei trapianti;

43. sostiene l'istituzione di una «hotline» dotata di un numero telefonico unico, gestito da un'organizzazione nazionale dei trapianti, qualora tale organizzazione esista, in servizio 24 ore al giorno, presso la quale operano professionisti esperti, opportunamente formati, in grado di fornire rapidamente informazioni (mediche, giuridiche) pertinenti ed accurate a tutte le parti interessate;

44. invita la Commissione a sostenere la ricerca in materia di donazione e di trapianto di organi attraverso le frontiere nazionali per far fronte all'impatto dell'etnicità, del paese di origine, della religione, del livello di educazione e della classe socioeconomica sulla decisione di offrire organi in donazione; invita la Commissione e gli Stati membri a divulgare rapidamente i risultati della ricerca onde informare il pubblico e modificare le percezioni erranee;

Migliorare qualità e sicurezza

45. riconosce che è della massima importanza garantire la qualità e la sicurezza della donazione e del trapianto di organi; mette in evidenza che ciò avrà un impatto sulla riduzione dei rischi di trapianto e ridurrà, pertanto, gli effetti negativi; riconosce che le azioni in materia di qualità e di sicurezza potrebbero avere ripercussioni sulla disponibilità di organi e viceversa; invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a sviluppare la loro capacità di creare e sviluppare regolamentazioni nazionali e un quadro regolamentare volto a potenziare la qualità e la sicurezza, senza che ciò abbia ripercussioni negative sulla disponibilità degli organi destinati ai trapianti;

46. riconosce che i risultati post-trapianto dovrebbero essere controllati e valutati; sottolinea che si dovrebbe promuovere una metodologia comune per l'analisi dei dati, sulla base delle migliori prassi attualmente in vigore negli Stati membri, per consentire una comparabilità ottimale dei risultati;

47. chiede agli Stati membri di estendere il periodo di monitoraggio dei pazienti che hanno subito un trapianto a diversi anni e, preferibilmente, lungo l'intero arco della vita del paziente e/o finché l'organo trapiantato funziona;

⁽¹⁾ www.eurodonor.org (e/o eurocet.org).

⁽²⁾ www.transplant-observatory.org.

Martedì 22 aprile 2008

48. chiede alla Commissione di stanziare risorse nell'ambito del settimo programma quadro europeo per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative (2007-2013) per promuovere la ricerca volta a migliorare e rendere più sensibili le tecniche diagnostiche in grado di individuare precocemente e con efficacia patologie nocive, come HIV/AIDS, epatite e altro, dato che un aspetto importante del trapianto di organi è garantire la sicurezza rispetto a diversi fattori e agenti nocivi esistenti negli organi del donatore;

Traffico di organi

49. mette in evidenza che esiste un legame tra la penuria di organi e il loro traffico, dato che quest'ultimo compromette la credibilità del sistema per potenziali donatori volontari e non retribuiti; sottolinea che qualsiasi sfruttamento commerciale di organi non è etico ed è contrario ai valori umani più fondamentali; sottolinea che la donazione di organi dettata da considerazioni di carattere finanziario degrada il dono dell'organo a semplice merce di scambio, il che costituisce una violazione della dignità umana e viola l'articolo 21 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina ed è proibito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

50. invita la Commissione a lottare, nel caso dei paesi terzi, contro il traffico di organi e di tessuti, che dovrebbe essere oggetto di un divieto universale in cui rientra il trapianto di organi e di tessuti prelevati da minorenni, da disabili mentali o da prigionieri giustiziati; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare la comunità internazionale su tale questione;

51. ritiene che, per combattere il traffico di organi nelle parti più povere del mondo, sia necessario adottare una strategia a lungo termine, finalizzata ad abolire le disuguaglianze sociali che sono alla radice di tali pratiche; sottolinea che, per poter combattere la pratica della vendita di organi in cambio di soldi (specialmente nei paesi in via di sviluppo), occorre predisporre meccanismi di tracciabilità al fine di impedire che questi organi entrino nell'Unione europea;

52. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per prevenire il «turismo di trapianti», segnatamente elaborando orientamenti volti a proteggere i donatori più poveri e vulnerabili contro il rischio di essere vittime del traffico di organi e adottando misure che accrescano la disponibilità di organi ottenuti in modo legale e mediante lo scambio di registrazioni di liste di attesa fra le organizzazioni per lo scambio di organi per evitare iscrizioni multiple alle liste; invita la Commissione a promuovere, attraverso il settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, un approccio comune volto a redigere informazioni sulla legislazione nazionale in materia di traffico di organi e ad individuare i principali problemi e le possibili soluzioni; rileva, a tal fine, che occorre stabilire un sistema di tracciabilità e responsabilità per il materiale umano;

53. esorta gli Stati membri, ove necessario, a modificare i rispettivi codici penali per far sì che i responsabili del traffico di organi siano adeguatamente perseguiti comprendendo sanzioni per il personale medico coinvolto nel trapianto di organi ottenuti dal traffico illecito, effettuando nel contempo ogni sforzo per scoraggiare i potenziali riceventi dal cercare organi e tessuti che siano stati oggetto di tale traffico; sottolinea che si dovrebbe prendere in considerazione la previsione della responsabilità penale a carico dei cittadini dell'Unione europea che abbiano acquistato organi all'interno o all'esterno dell'Unione europea;

54. chiede agli Stati membri di effettuare i passi necessari per vietare ai professionisti della sanità di agevolare il traffico di organi e tessuti (ad esempio, indirizzando pazienti a un servizio di trapianti estero che si sappia essere coinvolto in un traffico) ed esorta i fornitori di assicurazioni sulla salute a facilitare attività che promuovano direttamente o indirettamente il traffico connesso al trapianto di organi, per esempio rimborsando i costi sostenuti per ottenere un trapianto illegale;

55. ritiene che gli Stati membri debbano assicurare la formazione delle proprie autorità preposte all'applicazione della legge e quella del personale medico in materia di traffico di organi, affinché sia denunciato alla polizia qualsiasi caso noto;

56. chiede agli Stati membri di firmare, ratificare e dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e al Protocollo di Palermo, se non l'hanno ancora fatto;

Martedì 22 aprile 2008

57. deplora il fatto che, poiché Europol sostiene che non vi sono casi documentati di vendita e traffico di organi, non abbia presentato alcuna indagine in materia; fa riferimento alle relazioni del Consiglio d'Europa e dell'OMS che evidenziano chiaramente che il commercio di organi costituisce un problema anche per gli Stati membri dell'Unione europea e chiede alla Commissione e a Europol di migliorare il monitoraggio dei casi di traffico di organi e di trarre le necessarie conclusioni;

58. chiede alla Commissione e al Consiglio di aggiornare il piano d'azione sulla tratta di esseri umani e di comprendervi il traffico di organi, affinché aumenti la cooperazione fra le autorità nazionali interessate;

59. chiede altresì che il piano d'azione faccia riferimento a dati certi e verificati per quantità, tipologia e provenienza degli organi oggetto del traffico illecito;

*

* *

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'OMS, al Consiglio d'Europa e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Contributo del volontariato alla coesione economica e sociale

P6_TA(2008)0131

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale (2007/2149(INI))

(2009/C 259 E/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la quarta relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2007)0273),
- vista la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva ⁽¹⁾,
- vista la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 ⁽²⁾,
- vista la decisione 2006/144/CE del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) ⁽³⁾,
- vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione ⁽⁴⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 2006, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per la partecipazione e l'informazione dei giovani al fine di promuovere la loro cittadinanza europea attiva ⁽⁵⁾,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, nell'occupazione e nella società» (COM(2007)0498),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità» (COM(2006)0571),

⁽¹⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU C 297 del 7.12.2006, pag. 6.